

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata

"AMICI O.K. (Amici Operazione Kenya) - organizzazione di volontariato" o, in forma abbreviata **"AMICI O.K. (Amici Operazione Kenya) - ODV"**,

di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, di seguito anche CTS) e da ogni altra normativa applicabile.

2. L'Associazione favorisce, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla sua organizzazione e alle sue attività.

3. In conseguenza dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede in Torino, corso Vercelli n. 206 c/o Parrocchia "San Giuseppe Lavoratore".

2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. In particolare lo scopo associativo è quello di favorire, sostenere e promuovere, direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri enti o istituti, pubblici o privati, la **sensibilizzazione verso i paesi poveri e aiuto alle missioni in particolare a quelle salesiane in Kenya e alle persone in stato di necessità**, anche sul territorio.

L'Associazione è libera, apolitica, senza fine di lucro e si ispira ai valori evangelici e al carisma salesiano.

Art. 4 - Oggetto e attività di interesse generale

1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- raccolta di fondi, anche mediante l'organizzazione di banchi di beneficenza e di mostre missionarie, per la realizzazione di progetti e micro-realizzazioni nelle missioni;
- sostegno a distanza di fanciulli e adolescenti in stato di abbandono;
- promozione attraverso tutti i mezzi di comunicazione (stampa, audiovisivi, pubblicazioni monografiche, supporti audiovisivi, ecc.) di una corretta informazione sui paesi poveri, sulle iniziative missionarie e sull'aiuto alle persone bisognose;
- edizione di monografie, programmi, anche televisivi, pagine di televideo, supporti multimediali, CD-Rom, videocassette, messaggi informatici, ecc.;
- raccolta di pubblicità per le proprie pubblicazioni;
- programmazione e organizzazione di manifestazione congressuali, incontri, dibattiti, convegni, conferenze, seminari, sia del tipo tradizionale sia con sistemi multimediali;
- attività dirette a favorire la formazione permanente.

2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dal CTS. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente comma, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione e hanno diritto di divenire associate tutte le persone fisiche che, avendo raggiunto la maggiore età, siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.

3. Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a fare parte dall'organo di amministrazione.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5. Le domande di ammissione sono valutate secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

6. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

7. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

8. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la relativa comunicazione perviene all'organo di amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento per 2 (due) anni della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.
5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata mediante raccomandata A/R o PEC al soggetto interessato, il quale, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata A/R o PEC inviata al presidente dell'Associazione. L'esclusione diventa effettiva, alternativamente, o trascorsi sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo di amministrazione, senza impugnazione o successivamente alla comunicazione di avvenuta definizione del ricorso da parte dell'assemblea.
6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi

forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il vice presidente;
- e) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- f) i revisori legali, nei casi previsti dalla legge;

è tuttavia consentito all'assemblea procedere alla nomina volontaria degli organi di cui ai precedenti punti d) ed e).

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, e in sua assenza dal componente dell'organo di amministrazione presente più anziano di età e, in subordine dalla persona scelta dagli associati.

4. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

7. L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Art. 12 - Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno

successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e l'eventuale relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.

3. L'assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede legale dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole di due terzi (2/3) dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di un terzo (1/3) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole di un mezzo (1/2) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.

6. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.

7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle assemblee degli associati. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'art. 21, comma 5. Le decisioni dell'assemblea impegnano tutti gli associati.

Art. 15 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. L'organo di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;

f) deliberare l'ammontare della quota sociale annuale;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

j) deliberare in merito all'esclusione degli associati;

k) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;

l) eleggere il presidente e il vicepresidente;

m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

n) assumere il personale necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e sottoscrivere contratti di lavoro autonomo, comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

o) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee;

p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il direttore, deliberandone i relativi poteri;

q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'organo di amministrazione per tre volte consecutive. L'organo di amministrazione può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'organo di amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'organo di amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le riunioni dell'organo di amministrazione si potranno svolgere anche per

audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Di ogni riunione dell'organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'organo di amministrazione.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere dell'organo di amministrazione;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 c.c. Fatte salve le inderogabili norme di legge, nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo

stesso. Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 17, comma 6, e sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra gli associati ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno previamente devolute ad un organismo di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al d.l. n. 28 4 marzo 2010. Il regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il ministero della giustizia ed inseriti nel registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di assemblea e organo di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 CTS;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84, comma 1, CTS svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. L'organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 CTS.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'organo di amministrazione e devono essere approvati dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'art. 13 CTS.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 CTS, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'organo di amministrazione e l'approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 d.lgs. 117/2017, applicando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'organo di amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'assemblea.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del registro unico resta in vigore la normativa previgente.

In originale firmato:

Ghio Giuseppe Domenico

Ghio Chiara Cristina

Umberto Romano notaio